



g. 30470 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott.

Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 30470** del registro di Segreteria,

introdotto con ricorso depositato il 23.5.2023 e proposto dal

Sig.:

D.F.M. Omissis, Omissis, Omissis elettivamente domiciliato

in Arcisate (VA), Via Cavour n. 6 presso l'avv. Alan Breda (pec:

alan.breda@varese.pecavvocati.it) che lo rappresenta e difende

unitamente all'avv. Antonio Tripodi (pec:

antoniotripodi@ordineavvocatiroma.org) per delega in calce al

ricorso

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE,

in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in

Milano, Via M. e G. Savare', n. 1, rappresentato e difeso

dall'avv. Giulio Peco (p.e.c.

avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Roberto Maio

	in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Presidente	
	dell'I.N.P.S. con atto del notaio Roberto Fantini in data 23	
	gennaio 2023, rep. 37590, racc. 7131, allegata alla memoria di	
	costituzione	
	per	
	la riliquidazione del trattamento di pensione ex art. 54 D.P.R.	
	1092/1973 per gli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco e	
	corresponsione differenze pensionistiche.	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Udito nell'udienza pubblica del 10.4.2024, con l'assistenza del	
	Segretario Elena Esposito, l'avv. Pasquale Sepe per delega	
	dell'avv. Antonio Tripodi per il ricorrente e l'avv. Carmela	
	Prudente per delega dell'avv. Giulio Peco per l'INPS.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Il ricorrente, già Caporeparto dei Vigili del Fuoco e che alla data	
	del 31.12.1995 aveva maturato un'anzianità contributiva pari	
	a 17 anni e 3 mesi, è titolare di una pensione di anzianità,	
	liquidata con sistema misto, a decorrere dal 1° ottobre 2021.	
	Lamenta il ricorrente che l'INPS ha applicato l'aliquota prevista	
	dall'art. 44 del d.P.R n. 1092/1973 per il personale civile, pari	
	al 2,33 %, in luogo dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile,	
	calcolata sul rendimento del 44% di cui all'art. 54, concernente	
	il personale militare.	
	2	

	Diffidato, senza esito, l'Istituto in data 1.2.2023 il sig. D.F. ha	
	proposto il presente ricorso chiedendo di accertare il suo diritto	
	alla riliquidazione della pensione in godimento, con	
	l'applicazione, sulle quote calcolate con il sistema retributivo,	
	dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno utile a	
	decorrere dalla data della quiescenza, ai sensi dell'art. 54 del	
	d.P.R n. 1092/1973, oltre arretrati maturati (con interessi e	
	rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del	
	trattamento corrente.	
	In data 27.10.2023 l'INPS ha depositato memoria di	
	costituzione e difesa con la quale, riconosciuto il diritto del	
	ricorrente, ha chiesto di rinviare la decisione del giudizio al fine	
	di consentire all'Istituto di provvedere al ricalcolo e alla	
	riliquidazione della pensione e, successivamente, di dichiarare	
	cessata la materia del contendere.	
	All'udienza del 7.11.2023 il ricorrente ha chiesto di discutere	
	il giudizio, mentre il difensore dell'INPS ha insistito nella	
	richiesta di rinvio che è stato concesso per il 10.4.2024.	
	In data 20.2.2024 ha depositato la riliquidazione effettuata	
	come da domanda del ricorrente.	
	All'udienza odierna le parti hanno chiesto dichiararsi cessata	
	la materia del contendere. Il difensore del ricorrente ha chiesto	
	la liquidazione delle spese a carico dell'Inps.	
	Ritenuto in	
	DIRITTO	
	3	

	Dalla documentazione prodotta risulta che l'INPS ha corretto	
	la posizione pensionistica oggetto del contendere, adeguandosi	
	a quanto deciso dalle SSRR 1/2021/QM e 12/2021/QM e	
	all'art. 1, comma 101, l. 30 dicembre 2021 n. 234, così	
	soddisfacendo le pretese del ricorrente alla rideterminazione	
	del trattamento pensionistico.	
	Sussistono, quindi, i presupposti per dichiarare la cessata	
	materia del contendere.	
	Il mutamento giurisprudenziale, cui l'INPS si è adeguato,	
	giustifica la compensazione delle spese.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione	
	Lombardia, in composizione monocratica di giudice unico delle	
	pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto	
	dal sig. D.F.M. dichiara estinto il giudizio per cessata materia	
	del contendere.	
	Spese compensate.	
	Così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2024	
	IL GIUDICE	
	dott. Pia Manni	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 12/04/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	(dott. Federica Dainotti)	
	4	

